

# I servizi del tempo libero e dello sport

di Tiziano Tessaro

## 1. Premessa introduttiva

La principale novità introdotta dalla recente riforma della gestione dei servizi pubblici locali (art. 35 legge finanziaria 2002), sta senza dubbio nella distinzione tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di tale rilevanza. Uno degli snodi principali messo in luce dalla riforma introdotta dalla finanziaria 2002 è costituito dal fatto delle conseguenze connesse a tale riforma; tale distinzione non è di poco momento, poiché alle due tipologie sono ricollegate forme di gestione radicalmente differenti: mentre nel primo caso la scelta del modulo organizzativo è rigida, perché affidata in esito ad una procedura sempre concorrenziale, sfociante necessariamente nell'aggiudicazione della titolarità della gestione, nel secondo caso, invece, non è previsto che la gestione si debba aggiudicare in via esclusiva, è consentito l'affidamento diretto, le formule organizzative sono molteplici e, per quanto concerne, in particolare, i servizi culturali e del tempo libero, questi possono essere affidati direttamente ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dagli stessi enti locali (1).

L'impegnativa stesura letterale della norma e la complessità della materia trattata, nonché l'intreccio delle norme interne con il diritto di derivazione comunitaria, evidenzia sin d'ora una nutrita serie di problematiche e di contraddizioni che non è fuor di luogo esaminare, nell'attesa – forse vana (2) – del regolamento attuativo preannunciato dall'art. 35.

## 2. Le regole sancite dalla recente riforma

La regola generale enunciata dall'art. 35 della l.f. che accorda la facoltà di procedere da parte delle amministrazioni ad affidamenti

(1) G. SCIULLO, *I servizi culturali degli enti locali nella finanziaria per il 2002*, in [www.aedon.mulino.it](http://www.aedon.mulino.it), n. 1, 2002.

(2) B.L. MAZZEI, *Servizi pubblici locali nel mirino dell'Europa*, in *Edilizia e territorio*, 22 luglio 2002, pag. 5.

diretti è senz'altro applicabile anche ai servizi dello sport: sotto il profilo soggettivo non deve infatti essere dimenticato che nel settore degli impianti sportivi, la platea dei possibili interlocutori dei comuni è considerata tradizionalmente ristretta alle sole associazioni sportive.

La tendenza a garantire forme privilegiate di affidamento diretto, in linea con la disciplina prefigurata dall'art. 35 l.f., mediante schemi convenzionali alle predette associazioni sportive è confermata dal testo redatto dal comitato ristretto della VII Commissione permanente in data 12.3.1998, il cui art. 8 *sub titolo* «gestione degli impianti sportivi» ne affida la medesima «in via prioritaria a società o associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari»: il testo in questione, che doveva essere trasfuso nella nuova disciplina delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, ha trovato una sua collocazione positiva, proprio di recente, nell'art. 6, comma 24 del decreto legge fiscale “*omnibus*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2002 concernente, proprio, la gestione degli impianti sportivi ed i servizi connessi. L'articolo in questione, dopo aver premesso al comma 24 che “*l'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive*”, al comma successivo prevede che, qualora l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale:

- a società e associazioni sportive dilettantistiche (le quali devono possedere i requisiti indicati al precedente comma 17);
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.

Alle regioni viene affidato il compito di disciplinare con legge le modalità di affidamento.

Pur improntata al lodevole intento di creare una sorta di “riserva di gestione” ai soggetti operanti nel settore ed elencati nella norma, la stessa non può non suscitare una legittima perplessità, solo se si consideri che, in realtà, essa, pur non precludendo in astratto la partecipazione alla procedura preordinata all'affidamento a soggetti diversi da quelli elencati interessati alla gestione stessa, crea un criterio di “preferenza” di difficile decifrazione, in quanto, solitamente, la “preferenza” di legge comporta l'anteposizione, in un ordine di graduazione di più aspiranti ad un provvedimento ampliativo della sfera giuridica, del soggetto che ne gode a parità di condizioni (punteggio): ciò premesso, è necessario interrogarsi sulla legittimità di una procedura di gara che escludesse totalmente altri soggetti dalla partecipazione alla procedura tanto

che pur riconoscendo la meritevolezza della priorità assicurata a detti soggetti costituiti al fine di assicurare la più ampia pratica sportiva, non si può (...) non sottolineare come il testo paia precludere al tradizionale modo di procedere della pubblica amministrazione predeterminatrice delle clausole regolanti le modalità della gestione dell'impianto sportivo <sup>(3)</sup>.

Un secondo rilievo riguarda la procedura stessa di affidamento della gestione, che la norma si guarda bene dal definire come gara e che parrebbe presupporre proprio una concessione, esulante, quindi, dalla normativa in materia di appalti di servizi.

Meglio sarebbe stato che la norma avesse espressamente menzionato il termine "concessione" (l'impianto sportivo in questione riveste, come è noto, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile e giusta l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione <sup>(4)</sup>) anche se è opinione diffusa quella che pone in rilievo *l'inadeguatezza dello strumento concessorio della gestione inteso nel senso tradizionale, ossia come adesione sostanzialmente supina da parte del privato alle clausole integralmente, o quasi, predeterminate da parte della pubblica amministrazione* <sup>(5)</sup>: ciò avrebbe, se non altro, ridotto tutte le perplessità concernenti il rispetto della normativa comunitaria, essendo il diritto di prelazione incompatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza <sup>(6)</sup>, ovviamente in ambiti non riservati a concessione.

La norma pare pertanto più ispirata all'intento di ratificare una prassi ormai invalsa, accogliendo le raccomandazioni diramate con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie –, 1 marzo 2001, n. 3944 (in *G.U.* 3 maggio 2002, n. 102), la quale ha tenuto a sottolineare che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria, l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione.

I criteri anzidetti erano stati, peraltro, ribaditi ben prima dalla giurispru-

---

(3) R. PATRASSI in Bezzi Sanviti, *Accordi di collaborazione e contratti di sponsorizzazione*, Milano, 1998, pag. 122.

(4) Cassazione, s.u. civili, sentenza 23 maggio-13 novembre 1997, n. 11219, in *Giust. civ.*, 1998, I, 705, *Riv. giur. edil.*, 1998, I, 568; *Giur. it.*, 1998, 1720; Cass. civ., sez. un., 6 agosto 1998, n. 7710 in *Giust. civ.*, 1999, I, 1451.

(5) R. PATRASSI in Bezzi Sanviti, *op. cit.*, pag.122.

(6) Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2000, n. 3009, in *Foro amm.*, 2000, 1786.

denza di merito, la quale aveva già avuto modo di stabilire, ad esempio, che in una gara pubblica mediante appalto-concorso per l'affidamento della gestione dei servizi sportivi comunali, i criteri generali per la valutazione delle offerte, tenuto anche conto del metodo di gara che attribuisce all'amministrazione un apprezzabile grado di discrezionalità al fine di pervenire alla scelta del progetto più conveniente, sono sufficientemente predeterminati quando:

- sono predeterminati gli elementi di valutazione delle offerte, posti in ordine di importanza e con l'attribuzione dei relativi punteggi minimi e massimi;
- sono specificati dalla Commissione ulteriori parametri di valutazione tecnica (7).

I giudici amministrativi, sempre a questo riguardo, hanno anche evidenziato che dal vigente complesso ordinamentale non è ricavabile alcun principio che imponga ad una pubblica amministrazione di seguire la procedura dell'asta pubblica o della licitazione privata (o alcuna altra procedura concorsuale "tipica") per addivenire all'adozione di un provvedimento di concessione con annesso disciplinare (se su beni pubblici) o capitolato (se di pubblici servizi) e che, in proposito, gli unici limiti posti alla discrezionalità amministrativa in tale materia sono rappresentati, ordinariamente, dal rispetto dell'interesse pubblico e dei principi di logica e imparzialità (8).

Ma in giurisprudenza si registra una corrente di ostilità verso la partecipazione concomitante dei soggetti *non profit* con quelli orientati al lucro, in quanto si porrebbe un confronto non equo tra soggetti agevolati da normative di settore, soprattutto fiscali, e soggetti operanti sul mercato in regime di concorrenzialità piena: su questa scia si pongono alcune sentenze criticate dalla dottrina ma che hanno, tuttavia, il pregio di porre il problema, come suol dirsi, sul tavolo di discussione. Accanto ad una ben nota sentenza del T.A.R. Lombardia (9), si pongono anche altre pronunzie dei giudici amministrativi (10) che, sebbene riformate dal giudice d'appello perché pronunziate *ultra petita* (11), hanno trovato occasione per stigmatizzare la partecipazione di una associazione non lucrativa ad una gara espletata per pubblico in-

---

(7) Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1997, n. 334.

(8) T.A.R. Puglia, sez. II, 9 aprile 1996, n. 280.

(9) T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 marzo 2000, n. 1869, in *www.giust.it*, con commento di F. MAZZONETTO, *Riflessioni sulla possibilità per le associazioni di volontariato di partecipare ad una pubblica gara e sulla responsabilità della p.a. nella fase procedimentale prodromica all'approvazione di un atto amministrativo o alla stipulazione di un contratto*.

(10) T.A.R. Campania, Napoli, I, 9 marzo 2000, n. 639.

(11) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2002, n. 3061.

canto e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, volta ad aggiudicare l'appalto della custodia e gestione del centro sportivo comunale, sulla base dell'argomentazione che con l'ammissione dell'associazione stessa ad una gara svolta in regime concorrenziale si sarebbe venuto a creare un anormale confronto tra soggetti imprenditoriali ed altri privi comunque di scopo lucrativo.

Non è quindi forse un caso che la norma in questione sia stata stralciata in sede di presentazione al Parlamento, con l'assicurazione che verrà ripresentata in un prossimo organico disegno di legge che disciplina *ex novo* la materia dei servizi sportivi.

### 3. L'affidamento della gestione dei servizi accessori

Tanto precisato per quanto concerne la gestione degli impianti in senso stretto, è peraltro necessario che la norma non tragga in inganno in merito alla fattispecie disciplinata e che non venga artatamente utilizzata dalle amministrazioni per ricomprendere nella gestione del bene servizi sì di natura sportiva, ma esulanti dal concetto di gestione in senso stretto e ciò allo scopo di sottrarre al mercato servizi che al mercato sono vocati.

Non pare infatti che la norma che legittimi la stessa preferenza nell'assegnazione della gestione valga anche per i servizi sportivi non rientranti strettamente nel concetto di gestione del bene: diversamente opinando, si avrebbe un sostanziale aggiramento della normativa di cui al d.lgs. n. 157/95, la quale è pur vero che annovera i servizi ricreativi, culturali e sportivi alla tabella 2 (n. di c.p.c. di riferimento 96), ossia tra i servizi soggetti al solo obbligo di pubblicità da tale fonte prevista (ossia limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21), ma non li sottrae all'evidenza pubblica, (seppure non disciplinata dalle norme del citato d.lgs. 157/95, valevoli sopra soglia e per i servizi di cui all'allegato 1). Non va sottaciuto d'altro canto che la gestione degli impianti sportivi risenta di *un problema per i comuni medesimi a causa della loro bassa redditività unita a costi di gestione spesso insuperabili* <sup>(12)</sup>: ecco quindi giustificata nella pratica la tendenza a considerare la complessiva gestione degli impianti sportivi come un servizio da affidare in toto al mercato: *sarà quest'ultimo a poterlo gestire secondo modalità da esso stesso determinate, dacché quest'ultimo è, per sua natura, pronto a recepire immediatamente le istanze provenienti dall'esterno assai più velocemente rispetto a qualunque pubblica amministrazione, la quale, a sua volta, dovrà limitarsi a stabilire il minimum del rispetto dell'interesse pubblico sottostante ed a controllarne l'osservanza* <sup>(13)</sup>, ad esempio che il servizio non venga erogato in perdita o in condizioni di parità di fruizione da parte dei potenziali utenti.

---

(12-13) R. PATRASSI in Bezzi Sanviti, *op. cit.*, pag. 122.

Lo schema negoziale che dovrebbe regolare anche in questo caso la materia, anziché riferirsi alla convenzione più sopra esaminata, pare tuttavia più propriamente riferirsi – secondo la dottrina in questione – agli accordi di collaborazione di cui all'art. 119 t.u.e.l., in cui cioè sussiste un potere di *indirizzo e controllo da parte della pubblica amministrazione mentre la decisione e le modalità di gestione vengono integralmente rimesse al privato nella sua proposta di accordo* (14).

#### 4. La giurisprudenza del Consiglio di Stato

Proprio recentemente il Consiglio di Stato (15) ha avuto modo di pronunciarsi in merito ai criteri di affidamento dei servizi di natura ricreativa, culturale e sportiva, con una sentenza che assume, relativamente al principio della concorrenzialità, valore illuminante.

Con la suddetta decisione, il supremo consesso – sia pure con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35 della l. 448/2001 – ha giudicato illegittimo l'affidamento mediante convenzione diretta, a trattativa privata, ad una società di mutuo soccorso, della gestione del servizio ricreativo consistente in centri estivi per ragazzi.

Nel confermare la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha recisamente sconfessato la tesi del comune resistente – tutta incentrata sulla presunta legittimità che l'affidamento diretto mediante convenzione trarrebbe dall'applicazione del principio di sussidiarietà – per ribadire con vigore i seguenti punti essenziali della vicenda, sotto il profilo di diritto:

- 1) la gestione dei centri estivi per ragazzi, quale attività organizzata combi-

---

(14) R. PATRASSI in Bezzi Sanviti, *op. cit.*, pag. 122 che propone l'esempio al riguardo della piscina comunale, dove *la pubblica amministrazione, a fronte della proposta del privato, dovrà limitarsi a verificare che sia garantito l'accesso alla medesima indistintamente, controllando che la tariffa di accesso, comunque da commisurarsi quale corrispettivo del servizio pubblico, non sia fuori mercato.*

La stessa pubblica amministrazione dovrà, al contrario, disinteressarsi del controllo della gestione di quelle attività collaterali delle quali, prima, si è fatta una esemplificativa elencazione, dacché le medesime attengono non alla gestione del servizio pubblico, assicurato tramite l'accesso alla piscina della collettività ad una tariffa comunque controllata da parte della pubblica amministrazione, bensì ai motivi per i quali il privato si sobbarca la gestione del servizio pubblico.

A titolo esemplificativo, la pubblica amministrazione deve preoccuparsi che la collettività possa nuotare nella piscina comunale in orari non impossibili ed a prezzi competitivi; non deve, invece, preoccuparsi che il privato realizzi, in determinati spazi non altrimenti utilizzati, un piccolo centro estetico, né tantomeno del fatto che ad esso possa accedervi solo una sparuta serie di associati o clienti, nonché del prezzo di accesso a tali collaterali attività.

Naturalmente ciò non significa che le amministrazioni competenti non potranno (dovranno) controllare la legalità di tali attività, nonché la presenza di tutti i requisiti necessari per porla in esecuzione, all'ottenimento dei quali, peraltro, la pubblica amministrazione concedente l'impianto non dovrà frapporre ostacoli o lungaggini di natura burocratica.

(15) Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3208.

nante risorse umane e materiali di rilevante contenuto economico, comporta che l'ente locale che la assuma come servizio indifferenziato da offrire ai cittadini o a chiunque vi abbia interesse, si configura come appalto di servizi;

2) nel momento in cui l'ente locale decide di offrire detto servizio, sia pure mediante lo strumento della convenzione, a soggetti terzi cui affidare l'organizzazione, l'ente stesso si pone nel mercato, ossia è tenuto ad interagire con tutti gli operatori che potenzialmente sono in grado di fornire detto servizio.

Centrale risulta la considerazione che, ancorché ricompreso nella tabella 2 allegata al d.lgs. n. 157/95 (e, quindi, soggetto alle previsioni di tale decreto limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21), il servizio di natura ricreativa, culturale e sportiva da affidare all'esterno diventa appalto pubblico di servizio, e, quindi, l'affidamento dello stesso deve rispettare le comuni regole dell'evidenza pubblica, costituendo l'affidamento a trattativa privata senza previa pubblicazione del bando costituisce eccezione da motivare in relazione alle previsioni degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 157/95.

La sentenza di cui si tratta espressamente riconosce natura economica al servizio avente natura ricreativa, culturale e sportiva, ancorché di interesse sociale: in altre parole, l'interesse sociale di un servizio non è di per sé argomento sufficiente per sottrarlo al mercato.

Viene da chiedersi, allora, per l'ennesima volta, se la sottrazione al mercato operata in linea generale dal nuovo articolo 113-*bis* per i servizi culturali e sportivi sia in linea con i principi di concorrenza sottesi alla menzionata pronuncia come ad altre, dello stesso segno e recenti, che hanno stigmatizzato l'operato delle amministrazioni pubbliche teso a sottrarre al mercato spazi di operatività: si allude alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3451 del 25 giugno 2001, che ha ritenuto che il d.lgs. n. 468/97, che disciplina i lavori socialmente utili, legittimi esclusivamente il ricorso – mediante l'utilizzo dei lavoratori interessati dalla normativa – a servizi aggiuntivi di interesse delle comunità locali che il mercato non sia in condizioni di offrire o che non ritenga remunerativo svolgere per ragioni economiche connesse alla stessa logica di mercato.

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittimo l'affidamento diretto, da parte di una provincia, a una società che associava soggetti ascrivibili alla categoria dei lavoratori socialmente utili, di attività concernenti, nella fattispecie considerata, servizi e opere pubbliche, per le quali, tra l'altro, era già stata bandita una gara.

Con la sentenza da ultimo considerata, dunque, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio della sottoposizione al mercato dei servizi che il mercato può offrire in regime di libera concorrenza, anche per quanto concerne i servizi sociali, che sono il tipico settore ove i principi solidaristici potrebbero far desumere una sorta di zona franca: invece il mercato è la regola generale per tutti i servizi che possono virtualmente soggiacere alla sua logica.

## 5. Il modello proposto

Indubbiamente le riflessioni che suggerisce la decisione del Consiglio di Stato sono assai utili: ma è la materia stessa a richiedere – come ha fatto il Governo stesso ritirando la bozza di provvedimento con riserva tuttavia di una sua riproposizione a breve – una sua sistemazione organica. Ecco quindi che al termine di questa breve riflessione sull'evoluzione (non ancora terminata) che sta assumendo la tematica dei servizi sportivi, proponiamo uno schema di convenzione che tiene conto dei principi che come abbiamo visto regolano la materia.

*OGGETTO: Approvazione di atto di indirizzo per l'affidamento in concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale di via .....*

### Il Consiglio comunale

#### **Premesso:**

– che l'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 18 agosto n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;

– che, in ottemperanza alla norma summenzionata, l'articolo – dello statuto di questo comune dispone che gli impianti sportivi siano affidati in gestione ordinaria alle società, agli enti ed alle associazioni sportive attive nello stesso settore di attività sportiva, quando la struttura degli impianti sia tale da consentire una tale forma di gestione e quando le associazioni dimostrino di possedere i requisiti di idoneità, anche organizzativa, atta ad assicurare un'efficiente gestione;

– che la norma statutaria dianzi citata dispone altresì che l'affidamento in gestione abbia luogo mediante procedure di selezione trasparenti e atte a individuare il soggetto maggiormente idoneo e che l'affidamento abbia luogo previa approvazione e stipulazione di idonea convenzione, i cui elementi essenziali siano approvati dall'organo consiliare;

**Ritenuto** che sussistano ragioni di opportunità sociale che legittimano la concessione a terzi dell'impianto sportivo comunale di via ....., in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

**Dato** atto che l'impianto sportivo in questione riveste, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile e giusta l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, s.u. civili, sentenza 23 maggio-13 novembre 1997, n. 11219);

**Dato**, quindi, atto che, come chiarito dalla dianzi citata giurisprudenza, l'unico modo legittimo e tipico per attribuire, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità del menzionato impianto a privati è quello della concessione amministrativa, che assume normalmente la configurazione della concessione-contratto;



**Vista** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie –, 1 marzo 2001, n. 3944 (in *G.U.* 3 maggio 2002, n. 102), nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

**Visto** l'articolo ... del regolamento comunale che disciplina le modalità di concessione e d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale (consiliare n. .... del ....., esecutiva a termini di legge);

**Visto** che il metodo della concessione, giusta quanto previsto all'articolo 113, comma 1, lett. *b*), del d.lgs. n. 267/2000, è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione, come risulta dal quadro sinottico di stima e raffronto dei costi di gestione diretta ed indiretta, elaborato dall'ufficio tecnico competente ed allegato alla presente *sub A*) alla presente deliberazione;

**Sentito** l'Assessore allo sport proporre di affidare in gestione alle associazioni i seguenti impianti sportivi ....., approvando l'atto di indirizzo in allegato *sub B*) alla presente deliberazione, evidenziante:

- 1) i criteri di scelta del soggetto concessionario;
- 2) gli elementi essenziali della convenzione da stipulare, ossia:
  - a*) contenuti dell'attività di gestione ordinaria;
  - b*) durata della concessione;
  - c*) modalità della gestione;
  - d*) obblighi e diritti delle parti;
  - e*) modalità di fissazione dell'ammontare delle tariffe di accesso agli impianti, di riscossione e rendicontazione delle medesime;
  - f*) accesso agli impianti di terzi non iscritti al soggetto concessionario;
  - g*) canone di concessione;
  - h*) riserva dell'uso dell'impianto in talune circostanze al comune per scopi istituzionali;
  - i*) cause di revoca della convenzione.

**Ritenuto** di aderire alla proposta espressa dall'assessore;

**Ritenuta** la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 42, comma 2, lett. *e*) del d.lgs. n. 267/2000;

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. .... espressi per alzata di mano da n. .... consiglieri, contrari n. .... (.....), astenuti n. .... (.....);

### Delibera

1) di esprimere atto di indirizzo ai fini dell'affidamento in concessione della gestione ordinaria ad associazione sportiva idonea del seguente impianto sportivo comunale: .....

2) di approvare, in allegato al presente provvedimento *sub B*), i criteri di scelta del

concessionario e gli elementi essenziali della convenzione che dovrà regolare i rapporti tra il comune e il concessionario;

3) di dare atto che compete agli organi l'attuazione dell'indirizzo testé espresso, mediante adozione dei conseguenti provvedimenti e dell'impegno contabile di spesa una volta che il soggetto più idoneo sia stato individuato.

ALLEGATO SUB A

(*Omissis*)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

li .....

Il responsabile del servizio  
.....

\* \* \*

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile *ex art. 49 t.u.* li .....

Il responsabile del servizio  
.....

\* \* \*

oppure, in assenza dei rispettivi responsabili di servizio:

Il segretario comunale  
.....

ALLEGATO SUB B

**Metodo di scelta del contraente:** gara ad evidenza pubblica, con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Soggetti ammissibili a gara:** società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva affiliati al CONI, al C.I.O. o ad altra federazione sportiva nazionale o di altro paese dell'Unione europea;

**Criteri di scelta del concessionario:**

- anzianità di iscrizione al CONI, al C.I.O. o ad altra federazione sportiva nazionale o di altro paese dell'Unione europea: massimo punti 35 su 100;
- vittorie conseguite dai soggetti di cui al punto precedente in manifestazioni, gare di rilevanza nazionale ed internazionale fino ad un massimo di punti 35 su 100;
- canone annuo di concessione offerto sul minimo posto a base di gara: fino ad un massimo di punti 30 su 100.

a) *Contenuti dell'attività di gestione ordinaria:* la gestione ordinaria della struttura comprende l'esercizio della stessa che consenta la piena fruibilità da parte degli associati e dei terzi, negli orari e con le modalità fissate dall'amministrazione comunale nel regolamento disciplinante l'uso degli impianti e negli altri atti di indirizzo genera-

le; essa comprende altresì la manutenzione ordinaria degli impianti (immobile, impianti tecnologici, aree a verde sportivo e verde pubblico circostante l'impianto), da effettuarsi in ogni caso secondo le norme tecniche in vigore, anche in materia di sicurezza e in modo da garantire il mantenimento del bene e il decoro dello stesso; essa comprende infine la custodia degli impianti e il pagamento delle utenze a rete e dei consumi per riscaldamento;

b) *Durata*: la durata della concessione è triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato per pari durata, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse;

c) *Modalità della gestione*: essa dovrà aver luogo in modo tale da consentire in ogni caso l'uso pubblico degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva (sia l'attività agonistica relativa a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I., sia l'attività sportiva esercitata a livello amatoriale), con lo scopo di porre gli impianti a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse e in modo che sia garantita la fruizione a titolo agevolato alle strutture da parte dei soggetti disabili e degli anziani;

d) *Obblighi e diritti delle parti*:

i) spetta all'amministrazione comunale, a mezzo dei suoi organi:

- impartire indirizzi generali per razionale utilizzo degli impianti e per la programmazione delle attività sportive;

- definire le tariffe per l'uso degli impianti ed i loro aggiornamenti annuali, con fissazione di tariffe differenziate in relazione alle varie tipologie di utilizzo e, in ogni caso, con determinazione di un livello tariffario più elevato per i soggetti che perseguono finalità di lucro;

- vigilare sulla corretta gestione dell'impianto, anche mediante esercizio del diritto di ispezione e sorveglianza sulla corretta riscossione delle tariffe amministrativamente determinate e sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento per la concessione in uso degli impianti ad associati e terzi;

ii) spetta al soggetto concessionario:

- accendere, preventivamente alla stipulazione dell'atto di concessione, polizza fidajussoria bancaria o assicurativa, dell'importo di Euro ....., a garanzia dell'adempimento degli obblighi dedotti in concessione;

- accendere, preventivamente alla stipulazione della convenzione, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso il comune e verso terzi nell'attività della gestione degli impianti, per il massimo di Euro .....

- effettuare l'ordinaria manutenzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto previsto in concessione, nel regolamento per l'uso degli impianti sportivi approvato con la consiliare n. ... del .... e successive modifiche ed integrazioni allo stesso successive alla stipulazione della concessione, nonché negli atti generali di indirizzo impartiti dall'amministrazione;

- assolvere tempestivamente il pagamento delle bollette e fatture relative ai consumi a rete (acqua, energia elettrica, utenze telefoniche, riscaldamento);

- assolvere il pagamento del canone, fissato in Euro ..... annue, entro il termine del .....di ogni anno;

- effettuare un'accurata manutenzione delle strutture, delle attrezzature di dotazione e delle aree di pertinenza esterne;

- segnalare tempestivamente e per iscritto al comune ogni fatto imputabile a terzi atto a costituire pericolo per l'integrità dell'impianto e delle attrezzature di dotazione;

- custodire l'impianto in modo da impedire che siano arrecati danni alle strutture o alle attrezzature di dotazione o siano effettuati accessi non autorizzati all'impianto stesso: a tal fine il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme della convenzione e del regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge;

- rispettare la normativa in materia di sicurezza nelle attività di manutenzione e di gestione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature di dotazione.

- Il concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate, al lordo di Iva, dal comune rispettando le diverse fasce tariffarie fissate da quest'ultimo e in osservanza delle leggi fiscali.

e) *Modalità di fissazione dell'ammontare delle tariffe di accesso agli impianti, di riscossione e rendicontazione delle medesime:*

- le tariffe sono fissate annualmente dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, in modo da garantire un'equilibrata gestione economica dell'impianto ed, altresì, in modo da agevolare l'accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie. Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell'impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del concessionario, al quale compete l'obbligo di rendicontare idoneamente, in allegato a detto parere, gli introiti incassati a tale titolo nell'anno precedente e le spese sostenute per la gestione e la manutenzione degli impianti. In sede di prima applicazione le tariffe sono fissate secondo criteri di economicità e rispetto degli equilibri di bilancio e rese note in allegato al bando di gara;

- le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione e sono comprensive di Iva;

- qualora l'amministrazione ritenga di discostarsi dal parere del concessionario all'atto della revisione annuale delle tariffe, dovrà adeguatamente motivare le proprie decisioni, in relazione alle circostanze dedotte dal concessionario; in questo caso, è in facoltà del concessionario di chiedere una revisione in diminuzione del canone, esclusivamente in presenza di obiettive modificazioni dei fattori in base ai quali esso è stato fissato quali, ad esempio: l'aumento delle tariffe delle utenze dei servizi a rete o la dimostrata presenza di un sensibile aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate, rispetto all'anno solare precedente;

- il concessionario ha l'obbligo di riscuotere le tariffe fissate dall'amministrazione sia dai propri iscritti o associati che dai terzi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali.

f) *Accesso agli impianti di terzi non iscritti al soggetto concessionario:* la fruizione delle strutture da parte di terzi non iscritti al soggetto concessionario è garantita a parità di condizione con gli stessi; a tal fine, il concessionario dovrà rispettare i criteri di concessione indicati nel regolamento disciplinante la concessione in uso degli impianti;

g) *Canone di concessione:* è fissato, tenuto conto degli introiti derivanti da tariffe, in un importo minimo da porre a base di gara di Euro .....

h) *Riserva dell'uso dell'impianto in talune circostanze al comune per scopi istituzionali:* il comune potrà riservarsi il diritto di usufruire gratuitamente degli impianti, per

manifestazioni di interesse pubblico, in numero annuo non inferiore a ..., previa comunicazione della necessità di fruizione al concessionario almeno 30 giorni prima della data della manifestazione;

j) *Cause di revoca della convenzione:*

i) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento comunale disciplinante l'uso degli impianti o nell'atto di concessione legittimano il comune a disporre la revoca della concessione, previa comunicazione dell'avvio del procedimento e contraddittorio con il soggetto concessionario, il quale ha facoltà di rispondere ai rilievi contestati entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito. Resta fermo l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Costituiscono di diritto gravi violazioni ai fini della revoca della concessione:

1. la gestione dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
2. i pagamenti delle utenze effettuati dal concessionario con reiterati ritardi, superiori a ... mesi;
3. la manutenzione ordinaria o le altre attività spettanti al concessionario effettuate con modalità non conformi alle discipline tecniche di settore o quanto disciplinato in convenzione e comunque in modo tale da recare pregiudizio allo stato di conservazione dell'impianto;

ii) il comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, con corresponsione di un indennizzo al concessionario, fissato nella seguente percentuale del canone annuo residuo: ..... . Il concessionario non potrà pretendere ulteriori somme o risarcimenti oltre l'indennizzo dell'ammontare precisato.